



# COMUNE DI TRIVERO

Decreto Legislativo 5.2.1997, 22 e successive modifiche ed integrazioni

D.P.R. 27.4.1999, n. 158

---

## ***REGOLAMENTO***

*per l'applicazione della*

## ***TARIFFA***

***PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI***

***SOLIDI URBANI E ASSIMILATI***

---

Approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 21/03/2005

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art.1 – ISTITUZIONE DELLA TARIFFA**

1. Per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, trattamento, deposito, stoccaggio e smaltimento finale, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale, è istituita la tariffa adottata ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 5.2.1997, 22 e del DPR 27.4.1999, n. 158.-
2. La classificazione dei rifiuti urbani ed assimilati è effettuata con riferimento alle definizioni del D.Lgs. 22/97, nonché alla deliberazione comunale adottata ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/97
3. La gestione dei rifiuti suddetti è disciplinata da apposito Regolamento comunale di servizio.

### **Art.2 – AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di applicazione della tariffa di cui al precedente articolo 1.- In particolare determina la classificazione delle categorie, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, dei locali e delle aree in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani, nel rispetto dei criteri indicati dalle disposizioni vigenti.
2. Disciplina, pertanto, anche le modalità di riscossione volontaria e coattiva e le penalità previste per le violazioni.

### **Art.3 – DEFINIZIONI**

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intendono:
  - a) per **“tariffa”**, il corrispettivo dovuto per il servizio di cui all'art.1;
  - b) per **“ente gestore”** si intende il soggetto che provvede alle attività inerenti alla gestione dei rifiuti, secondo le norme del Regolamento comunale dei servizi, e all'applicazione e riscossione della tariffa;
  - c) per **“Decreto”** il Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni;
  - d) per **“rifiuti”**, tutti i rifiuti, urbani e assimilati, come definiti e classificati dall'art.7 del Decreto;
  - e) per **“metodo normalizzato”** il criterio di determinazione della tariffa, regolamentato dal DPR. 158/99

## **TITOLO II – COSTO, GESTIONE, TARIFFE**

### ***Art.4 – COSTO E GESTIONE DEL SERVIZIO***

1. L'ente gestore provvede a tutte le fasi richieste dalla gestione dei rifiuti urbani e di quelli dichiarati urbani nel rispetto delle norme del Regolamento comunale per la disciplina del servizio medesimo.
2. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal Regolamento comunale del servizio. Nelle zone in cui il servizio è regolarmente istituito trova correlativa, automatica applicazione la tariffa.
3. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti comprende i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
4. Il costo è definito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

### ***Art. 5 – PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA***

1. La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualunque uso adibiti ed esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso.
2. Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tariffa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivato il servizio di gestione dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed ai fabbricati.
3. La tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati e per le multiproprietà.

### ***Art. 6 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA***

1. L'organo comunale competente, entro il termine di approvazione del bilancio, determina le tariffe per le singole utenze, sia per quota fissa che variabile, nonché la percentuale di copertura del costo e l'incidenza delle utenze non domestiche sul totale. I parametri di riferimento sono indicati dal metodo normalizzato.
2. In caso di mancata adozione della tariffa nei termini di cui al precedente comma, si intende prorogata la tariffa in vigore.
3. La tariffa è commisurata ad anno solare e corrisponde ad una autonoma obbligazione da parte del soggetto obbligato ed è applicata e riscossa dall'ente gestore nel rispetto di quanto disposto o convenuto.
4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze non domestiche.

### ***Art.7 – TARIFFA GIORNALIERA***

1. A decorrere dal 1.1.2005, è istituita una tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, dovuta da tutte le utenze che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.
2. La tariffa giornaliera, determinata annualmente dal competente organo del Comune, è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
3. La tariffa giornaliera può essere applicata e riscossa dall'ufficio comunale competente ad autorizzare l'occupazione del suolo relativo ed è riversata trimestralmente all'ente gestore.
4. Nel caso di utenze non domestiche che esercitano l'attività di mercatali nel Comune la parte variabile della tariffa viene incrementata in misura pari al 50%

### ***Art. 8 – SOGGETTI RESPONSABILI***

1. La tariffa è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o conduce locali e/o aree, costituenti presupposto ai sensi dell'art.5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento, per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la comunicazione di utilizzo del servizio; per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica.
3. Nel caso di locali di multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree in uso comune.
4. Per le abitazioni e relative pertinenze o accessori, locate ammobiliate a non residenti, la tariffa è dovuta dal proprietario dei locali per l'intero anno anche in caso di locazioni per periodi inferiori all'anno.
5. Per i locali e le relative aree, destinati ad attività ricettive alberghiere o analoghe (residence, affittacamere e simili), la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività per l'intero anno.-

### ***Art. 9 – CATEGORIE DI UTENZA***

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti, del metodo di cui all'allegato 2 al presente regolamento, tenuto conto delle specificità della realtà comunale.
3. Per la definizione della classificazione in categorie di attività, fanno riferimento, fatte salve le reali attività merceologiche svolte, le certificazioni rilasciate dagli organi competenti all'autorizzazione all'esercizio di attività.

## **TITOLO III – APPLICAZIONE DELLA TARIFFA**

### ***Art.10– LOCALI ED AREE OGGETTO DELLA TARIFFA***

1. Si considerano soggetti all'applicazione della parte fissa della tariffa:
  - tutti i locali, compresi i locali accessori, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, collegati funzionalmente ad almeno due urbanizzazioni primarie (acqua, energia elettrica, scarico fognario, gas, ecc), fatta eccezione per quelli di cui al successivo art.12;
2. Si considerano coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, e quindi soggetti all'applicazione della parte variabile della tariffa:
  - tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli di cui al successivo art.12;
  - i locali accessori, anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;
3. Agli stessi effetti di cui al comma 2, si considerano le seguenti aree:
  - aree coperte anche se aperte su almeno un lato, quali, a titolo esemplificativo, porticati, chioschi, tettoie di protezione per merci o materie prime e di effettiva produzione di rifiuto.
  - aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di un'attività, quali, a titolo d'esempio, i campeggi, i parcheggi, i dancing, i cinema all'aperto ecc., i magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione.
4. Sono, invece, oggettivamente esclusi dalla tariffa i locali e le aree, incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti urbani o assimilati, se non in misura del tutto trascurabile.

### ***Art.11 – COMMISURAZIONE DELLE SUPERFICI***

1. Le superfici da utilizzare per la determinazione della tariffa sono individuate avendo riguardo ai locali ed alle aree di cui al precedente articolo. Tale superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso e per difetto al metro quadrato se la frazione è rispettivamente superiore o inferiore al mezzo metro quadrato.
2. Non si tiene conto delle superfici o della parte delle medesime dove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal Comune.

## **Art.12 – ESCLUSIONI**

1. Sulla base di quanto previsto dal precedente art.10 comma 3, sono escluse dal calcolo delle superfici i seguenti locali ed aree:

**a) locali:**

- non abitabili;
- stabilmente muniti di attrezzature quali il locale caldaia, impianti di lavaggio automezzi, ponti per elevazione di macchine o mezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche, fabbricati rurali catastalmente ad uso abitativo, ma utilizzati effettivamente e permanentemente per l'attività agricola;
- di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti a tariffazione, tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.;
- delle sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici;
- locali comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile;
- destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- sale espositive di musei, pinacoteche e simili.

**b) aree:**

- balconi e terrazzi;
- orti e giardini;
- impraticabili o intercluse da recinzione;
- in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- non presidiata o adibita a mero deposito di materiali in disuso;
- adibita in via esclusiva all'accesso dei veicoli dalle stazioni servizio carburanti;
- utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
- in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi.

2. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta sulla base delle percentuali di seguito indicate:

- ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 65%;
- lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
- officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%;
- elettrauto: 65%;
- caseifici e cantine vinicole: 30%;
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%;
- officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 55%;
- tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 75%;
- laboratori fotografici o eliografici: 75%;
- produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 75%;
- lavorazione materie plastiche e vetroresine: 75%.

3. Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

### **Art.13 – UTENZE DOMESTICHE: DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI**

1. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
  - domestiche residenti
  - domestiche non residenti.
2. Le **utenze domestiche residenti** sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Con cadenza periodica, almeno semestrale, il Comune comunica all'ente gestore l'esatta composizione dei nuclei iscritti. Lo stesso ente gestore provvederà ad apportare le modifiche, rilevanti ai fini della tariffazione, così pure all'aggiornamento dati segnalato eventualmente dall'utenza.
3. Le **utenze domestiche non residenti** sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari a due (2) nella generalità dei casi, salvo diversa comunicazione. Nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene fissato in una (1) unità.

### **Art.14 – RIDUZIONI TARIFFARIE**

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituito o attivato.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg., la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.
3. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, risultante dal provvedimento rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (licenza o autorizzazione), si applica la tariffa della categoria corrispondente. Sulla quota fissa e variabile verrà applicato un coefficiente di riduzione rapportato al periodo di conduzione e risultante dall'atto autorizzativo o comunque a quello di effettiva utilizzazione del servizio.

### **Art.15 – AGEVOLAZIONI**

1. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate le agevolazioni previste dall'art. 49, comma 12 del D. l.vo 22/97 a favore delle utenze domestiche nella ripartizione dei costi del servizio.
2. Ferma restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti disposizioni. Tali agevolazioni sono determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze relativamente al conferimento a raccolta differenziata. In particolare:
  - a) per le **utenze domestiche** sono applicati sconti sulla parte variabile della tariffa, nelle misure seguenti:
    - pari al **10%** a favore delle utenze che utilizzano contenitori per il **compostaggio** o che si impegnano a provvedere al compostaggio domestico;
    - pari al **10%** a favore delle utenze che si impegnano a provvedere alla **differenziazione** dei rifiuti (carta, plastica e vetro, pile, farmaci, ecc) e all'utilizzo dei contenitori stradali per la raccolta differenziata

Tali sconti dovranno essere richiesti mediante comunicazione all'Ente Gestore od al Comune, da rinnovare annualmente.- L'Ente gestore verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.

- b) per le **utenze non domestiche** sono applicati sconti sulla parte variabile della tariffa, per un massimo non superiore al 60%, e precisamente nelle misure seguenti:
- pari al **50%** a favore delle utenze che utilizzano contenitori per il **compostaggio** o che si impegnano a provvedere al compostaggio;
  - pari al **10%** a favore delle utenze che si impegnano a provvedere alla **differenziazione** dei rifiuti (carta, plastica e vetro);

Tali sconti dovranno essere richiesti mediante comunicazione all'Ente Gestore od al Comune, da rinnovare annualmente.- L'Ente gestore verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.

3. Su richiesta dell'ente gestore, il produttore che ha beneficiato della riduzione deve presentare il modello unico di denuncia (m.u.d.) di cui alla legge n. 70/1996, per l'anno di riferimento e l'attestazione dell'attività svolta dal soggetto incaricato del recupero dei rifiuti.
4. Per tutte le **utenze domestiche e non domestiche** che abbiano ubicazione ad una distanza compresa tra 500 e 1000 metri dal cassonetto stradale per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, è prevista una riduzione sulla parte variabile della tariffa pari al 30%, mentre la riduzione sale al 50% se la distanza dal cassonetto è superiore ai 1000 metri .

#### ***Art.16 – SOSTITUZIONE DEL COMUNE ALL'UTENZA.***

1. Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa nei seguenti casi:
  - utenze domestiche attive, costituite da persone assistite economicamente dal Comune ed individuate, anche per categorie, con apposito atto comunale;
  - utenze a favore delle quali il Comune ritenga di avvalersi della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni, parziali o totali.
2. L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa deve essere presentata al Comune, che, se accettata, la trasmetterà all'ente gestore.

## **TITOLO IV DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

### ***Art.17 – TARIFFA DI RIFERIMENTO***

1. La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli Enti locali.
2. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al presente Regolamento

### ***Art.18 – CALCOLO DELLA TARIFFA***

1. Sulla base della tariffa di riferimento di cui al precedente articolo 17 viene individuato il costo complessivo del servizio e determinata la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito, e del tasso di inflazione programmato.
2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.
3. Le voci di costo da coprire rispettivamente attraverso la parte fissa e la parte variabile della tariffa sono indicate al punto 3 dell'allegato 1 al Regolamento.

### ***Art.19– TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE***

1. Stabilito, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del DPR 158/99, l'importo complessivo dovuto a titolo di parte fissa dalla categoria delle utenze domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1. dell'allegato 1 e nella tabella 1) dell'allegato 2 al presente Regolamento, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.
2. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza. Non essendo sperimentabili tecniche di calibratura individuale degli apporti, è necessario applicare un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale procapite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti.
3. La quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 ed alla Tabella 2 dell'allegato 2 al presente Regolamento.-

***Art.20– TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE***

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa di cui alla Tabella 3) dell'allegato 2 al presente Regolamento.
2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa viene applicato un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. di cui alla tabella 4) dell'allegato 2 al presente Regolamento.
3. In caso di documentazione comprovante l'autosmaltimento dei rifiuti prodotti, l'utenza non è tenuta al pagamento della quota variabile della tariffa.

## **TITOLO V**

### **COMUNICAZIONI, VERIFICA DELL'ENTRATA, RISCOSSIONE, RIMBORSI E PENALITA'**

#### **Art.21 – COMUNICAZIONI**

1. I soggetti di cui all'art.8 devono presentare all'ente gestore del servizio od al Comune dove è ubicata l'utenza, apposita comunicazione di occupazione originaria o di variazione dei locali e delle aree costituenti presupposto di applicazione della tariffa, siti nel territorio del Comune, entro 30 giorni dall'avvenuta occupazione o dalla variazione.
2. Le comunicazioni avranno effetto dalla data di presentazione e saranno ritenute efficaci anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari all'applicazione della tariffa.
3. Le comunicazioni, da presentarsi con i modelli allegati 3 e 4, debbono contenere:
  - le generalità dell'utente, il codice fiscale, la residenza;
  - il numero effettivo degli occupanti i locali per le utenze domestiche;
  - la denominazione ed il relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, nonché la loro sede principale, legale ed ogni unità locale a disposizione, le persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione;
  - l'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree e loro ripartizione interna;
  - la data di inizio occupazione o conduzione;
  - la data di presentazione della comunicazione;
  - la sottoscrizione con firma leggibile.
4. In sede di prima applicazione i Comuni trasmettono all'ente gestore le informazioni in loro possesso.-
5. Gli stessi soggetti o i loro familiari, conviventi o incaricati, muniti di apposita delega, devono presentare, altresì, all'ente gestore od al Comune dove è ubicata l'utenza, la comunicazione di cessazione dell'occupazione o conduzione.
6. La comunicazione di cessazione avrà effetto dalla data di presentazione. La cessazione può avvenire anche a cura dell'ente gestore nella circostanza che siano in suo possesso dati certi e incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (quali, a titolo d'esempio, cessazione di servizio in rete, subentri, decessi).
7. La comunicazione di cessazione, da presentarsi con i modelli allegati 3 e 4, deve contenere:
  - le generalità del contribuente;
  - la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione;
  - l'ubicazione dei locali od aree e la loro destinazione d'uso;
  - cognome e nome dell'eventuale subentrante;
  - data di presentazione;
  - sottoscrizione.
8. Sono ritenute valide le comunicazioni presentate agli uffici comunali.
9. L'erede che continuasse ad occupare i locali già assoggettati a tariffa ha il solo obbligo di comunicare gli elementi di novità.
10. Le comunicazioni con richieste di riduzioni della tariffa possono essere presentate entro il 30 marzo gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

## ***Art.22 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI***

1. Per facilitare l'utenza, l'ente gestore appronterà apposita modulistica, messa gratuitamente a disposizione degli interessati presso gli uffici dell'ente gestore e del Comune.
2. All'atto della presentazione verrà rilasciata apposita ricevuta. Per le comunicazioni inoltrate per posta fa fede il timbro postale di spedizione. Per le comunicazioni a mezzo fax, il rapporto di ricevimento.

## ***Art.23 – RIMBORSI***

1. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale si è potuto accertare che sia cessata l'occupazione o la conduzione. Se la comunicazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione. Se nel frattempo fosse stata applicata la tariffa a un subentrante per i medesimi locali o aree, si fa riferimento, per il rimborso, alla data in cui è stata assoggettata a tariffa il subentrante medesimo.
2. L'utente può richiedere all'ente gestore il rimborso delle somme versate e non dovute.

## ***Art.24 – VERIFICA DELL'ENTRATA.***

1. L'ente gestore esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della tariffa.
2. A tale scopo può:
  - richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
  - richiedere copia di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici occupate;
  - richiedere notizie, relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
  - invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
  - accedere alle banche dati in possesso del Comune nelle forme previste dalle leggi vigenti;
3. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art.2729 del Codice Civile.
4. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata. L'ente gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

#### ***Art.25 – RISCOSSIONE E CONGUAGLI.***

1. L'ente gestore provvede alla riscossione ordinaria della tariffa secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.
2. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in almeno due rate, qualunque siano le modalità approntate dall'ente gestore.
3. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.
4. L'ente gestore, provvede, altresì, al recupero dei crediti e alla riscossione coattiva nei modi di legge ai sensi dell'art.52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n.446 e con le modalità del Regio Decreto 14.4.1910 n. 639.

#### ***Art.26 – VIOLAZIONI E PENALITA'.***

1. In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione, l'ente gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dall'1 gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi precisi e concordanti. Per determinare gli elementi necessari, l'ente gestore si avvale degli strumenti e delle forme indicate all'art.24.
2. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il termine indicato dall'ente gestore. In caso di ritardato pagamento delle fatture, l'ente gestore ha diritto di esigere sugli importi fatturati un corrispettivo, a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo pari a 1/365 (un trecentosessantacinquesimo) del tasso legale maggiorato di 3,5 punti) percentuali.
3. Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento all'art. 1218 del Codice Civile, relativamente all'inadempimento delle obbligazioni.

#### ***Art.27 – NORME TRANSITORIE E FINALI***

1. Dal 1.1.2005, è soppressa sull'intero territorio comunale l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507. Tuttavia, l'accertamento e la riscossione di tale tassa, i cui presupposti si siano verificati entro il 2004, continuano ad essere effettuati anche successivamente, dall'Ufficio Tributi del Comune.
2. Sono soppresse tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
3. Per la prima applicazione della tariffa, possono essere utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti.
4. Il presente regolamento, una volta esecutivo, è pubblicato nei modi di legge ed entra in vigore il 1 Gennaio 2005.-

## Allegato 1

### Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

### Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento.

#### 1. Tariffa di riferimento a regime

La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:

$$\sum T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n \quad (1)$$

$\sum T_n$  = totale delle entrate tariffarie di riferimento

$CG_{n-1}$  = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente

$CC_{n-1}$  = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente

$IP_n$  = inflazione programmata per l'anno di riferimento

$X_n$  = recupero di produttività per l'anno di riferimento

$CK_n$  = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento.

#### 2. Composizione della tariffa di riferimento

Le componenti della tariffa di riferimento sono definite come segue:

##### 2.1. Costi operativi di gestione – CG

I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:

a) CGIND = costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati

In tali costi sono compresi:

Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL

Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT

Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS

Altri Costi = AC

b) CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

In tali costi sono compresi:

Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD

Costi di Trattamento e Riciclo = CTR (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti)

Nel computo dei costi CGD non sono inclusi:

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI;

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori.

I costi operativi di gestione fanno riferimento alle voci di bilancio di cui alle prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, per le seguenti categorie:

B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)

B7 - Costi per servizi

B8 - Costi per godimento di beni di terzi

B9 - Costo del personale

B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali

B13 - Altri accantonamenti

B14 - Oneri diversi di gestione

##### 2.2. (Costi Comuni - CC)

In tali costi sono compresi:

Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC

Costi Generali di Gestione = CGG. In tali costi vanno ricompensati quelli relativi al personale, di cui alla lettera B9 del precedente punto 2.1, in misura non inferiore al 50% del loro ammontare.

Costi Comuni Diversi = CCD

Il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato è fondato sulla ponderazione rispetto all'incidenza del costo degli addetti (70%) ed alla incidenza del costo operativo sul totale (30%).

### 2.3. (Costi d'uso del Capitale - CK)

I costi d'uso del capitale comprendono:

Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Contenzioso = CARC

Costi Generali di Gestione = CGG. In tali costi vanno ricompensati quelli relativi al personale, di cui alla lettera B9 del precedente punto 2.1, in misura non inferiore al 50% del loro ammontare. Costi Comuni Diversi = CCD

Il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato è fondato sulla ponderazione rispetto all'incidenza del costo degli addetti (70%) ed alla incidenza del costo operativo sul totale (30%).

### 2.3. (Costi d'uso del Capitale - CK)

I costi d'uso del capitale comprendono:

Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R.).

I costi d'uso del capitale sono calcolati come segue:

$$CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n \quad (2)$$

La remunerazione del capitale è inizialmente calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione R indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base di tre addendi:

$$R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n) \quad (3)$$

dove:

$r_n$  = Tasso di remunerazione del capitale impiegato

$KN_{n-1}$  = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)

$I_n$  = Investimenti realizzati nell'esercizio di riferimento

$F_n$  = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.

## 3. Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile

Secondo quanto disposto al comma 4 dell'articolo 49 del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

La Tariffa si compone quindi di due parti:

$$\sum T = \sum TF + \sum TV \quad (4)$$

La parte fissa  $\sum TF$  deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\sum TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK \quad (5)$$

Gli Enti locali che conferiscono a smaltimento i rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi, richiedono che il soggetto gestore dell'impianto evidenzi, all'interno del prezzo richiesto, la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.

La parte variabile  $\sum TV$ , invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza. I rifiuti possono essere misurati puntualmente per singola utenza o per utenze aggregate, o, in via provvisoria, sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione predetti, calcolati sulla base dei parametri di cui successivo punto 4.

La parte variabile  $\sum TV$  deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza

$$\sum TV = CRT + CTS + CRD + CTR \quad (6)$$

## 4. Articolazione della tariffa a regime

### 4.1. Calcolo della quota fissa della tariffa binomia per le utenze domestiche.

La quota fissa della tariffa binomia per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria ( $\text{€}/\text{m}^2$ ) per la superficie dell'utenza ( $\text{m}^2$ ) corretta per un coefficiente di adattamento ( $K_a$ ) secondo la seguente espressione:

$$TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n) \quad (7)$$

dove:

$TFd(n, S)$  = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con  $n$  componenti il nucleo familiare e una superficie pari a  $S$ .

$n$  = numero di componenti del nucleo familiare.

S = superficie reale dell'abitazione (m<sup>2</sup>).

Quf = Quota unitaria (£/m<sup>2</sup>), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$Quf = Ctuf / \sum n S_{tot} (n) \cdot Ka (n) \quad (8)$$

dove:

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

S<sub>tot</sub> (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.

Ka (n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 1 dell'allegato 2 e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, sulla base dei dati ISTAT.

#### 4.2 Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (£/kg) per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario secondo la seguente espressione:

$$TVd = Quv \cdot Kb (n) \cdot Cu \quad (9)$$

dove:

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.

Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente di adattamento (Kb).

$$Quv = Q_{tot} / \sum n N(n) \cdot Kb(n) \quad (10)$$

dove:

Q<sub>tot</sub> = Quantità totale di rifiuti

N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb (n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 2 e sono stati elaborati sulla base dei dati forniti da ANCITEL/G.F. Ambiente.

Cu = Costo unitario (£/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

#### 4.3 Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche.

La quota fissa della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (£/m<sup>2</sup>) per la superficie dell'utenza (m<sup>2</sup>) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

$$TFnd (ap, S_{ap}) = Qapf \cdot S_{ap} (ap) \cdot Kc (ap) \quad (11)$$

dove:

TFnd(ap, S<sub>ap</sub>) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S<sub>ap</sub>.

S<sub>ap</sub> = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva

Qapf = Quota unitaria (£/m<sup>2</sup>), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc)

$$Qapf = Ctapf / ap Stot (ap) \cdot Kc (ap) \quad (12)$$

dove:

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche

Stot (ap) = Superficie reale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap.

Kc (ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, che dovrà essere determinato dall'Ente locale, sono riportati nella tabella 3 dell'allegato 2 e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, sulla base dei dati forniti da ANCITEL/G.F. Ambiente.

#### 4.4 Calcolo della quota variabile della tariffa binomia per le utenze non domestiche.

La quota variabile della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (£/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione (Kd) secondo la seguente espressione:

$$TVnd(ap, Sap) = Cu \cdot Sap \cdot Kd(ap) \quad (13)$$

dove:

TVnd(ap, Sap) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva *ap* e una superficie pari a *Sap*.

Cu = Costo unitario (L/Kg) . Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione kg/m2 che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nella tabella 4 dell'allegato 2 sono riportati, per le tre aree geografiche per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attività sulla base dei dati forniti da ANCITEL/G.F. Ambiente.

## Allegato 2

### TABELLA 1

#### **Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche**

Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare

Componenti	Ka
1	0,80
2	0,94
3	1,05
4	1,14
5	1,23
6 e oltre	1,30

### TABELLA 2

#### **Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche**

Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare

Componenti	Kb
1	0,9
2	1,6
3	2,0
4	2,4
5	2,9
6 e oltre	3,4

### TABELLA 3

#### **Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche**

Kc Coefficiente potenziale di produzione

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40
2	Cinematografi e teatri	0,30
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76
5	Stabilimenti balneari	0,38
6	Esposizioni, autosaloni	0,34
7	Alberghi con ristorante	1,20
8	Alberghi senza ristorante	0,95
9	Case di cura e riposo	1,00
10	Ospedali	1,07
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07
12	Banche ed istituti di credito	0,55
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38
21	Attività artigianali di produzione beni specifici (anche muratori)	0,55
22	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,57
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17
28	Ipermercati di generi misti	1,56
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50
30	Discoteche, night club	1,04

**TABELLA 4****Intervalli di produzione kg/m<sup>2</sup> anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche**Kd Coefficiente di produzione kg/m<sup>2</sup> anno

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28
2	Cinematografi e teatri	2,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25
5	Stabilimenti balneari	3,10
6	Esposizioni, autosaloni	2,82
7	Alberghi con ristorante	9,85
8	Alberghi senza ristorante	7,76
9	Case di cura e riposo	8,20
10	Ospedali	8,81
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,78
12	Banche ed istituti di credito	4,50
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8,15
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,90
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	8,95
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,13
21	Attività artigianali di produzione beni specifici (anche muratori)	4,50
22	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	45,67
23	Mense, birrerie, amburgherie	39,78
24	Bar, caffè, pasticceria	32,44
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,60
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58,76
28	Ipermercati di generi misti	12,82
29	Banchi di mercato genere alimentari	28,70
30	Discoteche, night club	8,56

DENUNCIA LOCALI ED AREE TASSABILI  
**Utenza domestica**

COD. CONTR. \_\_\_\_\_

**Il/La sottoscritto/a** \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
e residente a \_\_\_\_\_ in  
Via/P.zza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,

CODICE FISCALE o P.IVA ➡ \_\_\_\_\_

**MOTIVO DELLA DENUNCIA**

- Nuovo contribuente. Data inizio occupazione: \_\_\_\_\_;
- Trasferimento da Via/P.zza \_\_\_\_\_ a  
Via/P.zza \_\_\_\_\_, avvenuto in data \_\_\_\_\_;
- Aumento della superficie tassabile, a partire dal \_\_\_\_\_, per il seguente motivo:  
\_\_\_\_\_;
- Diminuzione della superficie tassabile, a partire dal \_\_\_\_\_ per il seguente motivo:  
\_\_\_\_\_;
- Variazione numero componenti famiglia;
- Variazione intestatario utenza: il precedente intestatario era il/la Sig./ra  
\_\_\_\_\_, cod. contr \_\_\_\_\_;
- Cessazione
- Altra motivazione \_\_\_\_\_.

**DICHIARA**

di occupare/detenerne i locali siti in Comune di \_\_\_\_\_ in Via/P.zza  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
( Dati catastali abitazione: Partita: \_\_\_\_\_ Sez: \_\_\_\_\_ Fg: \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ Sub \_\_\_\_\_  
Cat. \_\_\_\_\_ Cl \_\_\_\_\_ ) Il proprietario dell'immobile è il/la Sig./ra  
\_\_\_\_\_

di coabitare con i soggetti di seguito specificati:

NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RELAZIONE DI PARENTELA

di occupare la superficie determinata come segue:

**N.B. Qualora non fosse possibile determinare la superficie di ogni locale, è comunque obbligatorio effettuare la descrizione delle stanze (es: 2 camere, 1 bagno & ) e compilare il prospetto sotto indicato con la superficie totale.**

LOCALI	ml x ml	MQ	ANNOTAZIONI
(Specificare locale per locale: cucina, camera, bagno & Escludere balconi, terrazzi, scale e		(sup. del pavimento)	

vano scale)			
CANTINA			
GARAGE, AUTORIMESSA			
	<b>TOT</b>		

**RICHIEDE** l'applicazione delle seguenti agevolazioni:

- Per compostaggio domestico
- Per differenziazione dei rifiuti

ed **AUTORIZZA** la Comunità Montana od il Comune a verificare l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento, secondo le modalità previste nel vigente Regolamento disciplinante l'applicazione della tariffa -

**Dichiara inoltre quanto segue :**

- non occupare altri locali nel Comune di \_\_\_\_\_
- di occupare ancora i locali in Via \_\_\_\_\_ aventi una superficie di mq \_\_\_\_\_, già regolarmente tassati.

Di assumere ogni responsabilità, civile e penale, in ordine alla veridicità di quanto esposto nella presente denuncia, consapevole che gli uffici comunali effettueranno controlli incrociati al fine di verificare l'attendibilità di quanto dichiarato.

**ANNOTAZIONI** \_\_\_\_\_

Numero di telefono: \_\_\_\_\_

N.B. Qualora si desideri ricevere la fattura ad un indirizzo diverso da quello di residenza, si prega specificarne i motivi ed indicare l'indirizzo a cui dovrà pervenire la stessa:

motivo: \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

DATA PRESENTAZIONE TIMBRO DEL COMUNE/ DELLA COMUNITA' MONTANA
--

FIRMA

**La Comunità Montana "Valle di Mosso" si impegna al trattamento e alla comunicazione dei dati personali forniti, nel rispetto delle modalità previste dalla legge 675 - art. 10 (legge "sulla tutela della privacy")**

PER INFORMAZIONI: Comunità Montana "VALLE DI MOSSO" - Via Mazzini, 3 - 13825 VALLE MOSSO ☎  
 015/737773 - ☎ 015/737892 - E-mail: [uftec.cmvmosso@ptb.provincia.biella.it](mailto:uftec.cmvmosso@ptb.provincia.biella.it)

DENUNCIA LOCALI ED AREE TASSABILI  
**Utenza non domestica**

COD. CONTR. \_\_\_\_\_

**Il/La sottoscritto/a** \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
e residente a \_\_\_\_\_ in  
Via/P.zza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,

CODICE FISCALE o P.IVA ➡ \_\_\_\_\_

**MOTIVO DELLA DENUNCIA**

- Nuovo contribuente. Data inizio occupazione: \_\_\_\_\_;
- Trasferimento da Via/P.zza \_\_\_\_\_ a  
Via/P.zza \_\_\_\_\_, avvenuto in data \_\_\_\_\_;
- Aumento della superficie tassabile, a partire dal \_\_\_\_\_, per il seguente motivo:  
\_\_\_\_\_;
- Diminuzione della superficie tassabile, a partire dal \_\_\_\_\_ per il seguente motivo:  
\_\_\_\_\_;
- Variazione numero componenti famiglia;
- Variazione intestatario utenza: il precedente intestatario era il/la Sig./ra  
\_\_\_\_\_, cod. contr \_\_\_\_\_;
- Cessazione
- Altra motivazione \_\_\_\_\_.

**DICHIARA**

di occupare/detenere i locali siti in Comune di \_\_\_\_\_ in Via/P.zza  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

( Dati catastali abitazione: Partita: \_\_\_\_\_ Sez: \_\_\_\_\_ Fg: \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ Sub \_\_\_\_\_  
Cat. \_\_\_\_\_ Cl \_\_\_\_\_ ) Il proprietario dell'immobile è il/la Sig./ra

di occupare la superficie determinata come segue:

LOCALI	ml x ml	MQ (sup. del pavimento)	ANNOTAZIONI
	<b>TOT</b>		

**RICHIEDE** l'applicazione delle seguenti agevolazioni:

- Per compostaggio
- Per differenziazione dei rifiuti

ed **AUTORIZZA** la Comunità Montana od il Comune a verificare l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento, secondo le modalità previste nel vigente Regolamento disciplinante l'applicazione della tariffa -

**Dichiara inoltre quanto segue :**

- Di non occupare altri locali nel Comune di \_\_\_\_\_
- Di occupare ancora i locali in Via \_\_\_\_\_ aventi una superficie di mq \_\_\_\_\_, già regolarmente tassati.
- Che l'attività è stagionale, con un numero di giorni all'anno pari a \_\_\_\_\_
- Che l'attività è giornaliera, con un numero di giorni all'anno pari a \_\_\_\_\_

Di assumere ogni responsabilità, civile e penale, in ordine alla veridicità di quanto esposto nella presente denuncia, consapevole che gli uffici comunali effettueranno controlli incrociati al fine di verificare l'attendibilità di quanto dichiarato.

**ANNOTAZIONI** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Numero di telefono: \_\_\_\_\_

N.B. Qualora si desideri ricevere la fattura ad un indirizzo diverso da quello di residenza, si prega specificarne i motivi ed indicare l'indirizzo a cui dovrà pervenire la stessa:

motivo: \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

DATA PRESENTAZIONE TIMBRO DEL COMUNE/  
DELLA COMUNITA' MONTANA

FIRMA

\_\_\_\_\_

La Comunità Montana "Valle di Mosso" si impegna al trattamento e alla comunicazione dei dati personali forniti, nel rispetto delle modalità previste dalla legge 675 - art. 10 (legge "sulla tutela della privacy")

PER INFORMAZIONI: Comunità Montana "VALLE DI MOSSO" - Via Mazzini, 3 - 13825 VALLE MOSSO

☎ 015/737773 - © 015/737892 - E-mail: [uftec.cmvmosso@ptb.provincia.biella.it](mailto:uftec.cmvmosso@ptb.provincia.biella.it)